

del 8.1.2018 e quindi l'esecuzione mobiliare RGE n. 203/2018; b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento e l'improcedibilità dell'esecuzione per avere sottoposto a pignoramento somme sottoposte a vincoli di legge; nonché, dichiarare nulla, inammissibile, improcedibile o inefficace nei confronti del Comune di Brindisi l'intestata esecuzione immobiliare per evidente inesistenza e comunque inesigibilità del credito azionato; e quindi accertare e dichiarare che nulla deve la concludente alla controparte. c) sempre nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare, per i fatti dedotti in narrativa, la nullità della cessione di credito 27.3.2015 o, in subordine, la sua inopponibilità al Comune di Brindisi e quindi l'insussistenza del credito azionato; per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità del pignoramento mobiliare eseguito in data 8.1.2018. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali, 15%, IVA e CPA".

Con atto depositato il 07.01.2019, si costituiva in giudizio Ambiente S.r.l., la quale, dopo aver evidenziato che l'opposizione riguardava fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo e comunque non riferibili alla creditrice opposta, formulava le seguenti conclusioni: "1) in via principale, respingere l'opposizione all'esecuzione avanzata dal Comune di Brindisi in quanto inammissibile e/o assolutamente infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui sopra, con ogni conseguenza di legge; 2) in ogni caso, condannare il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco e/o legale rappresentante p.t., al pagamento di ogni spesa e compenso del presente giudizio, oltre accessori di legge".

All'udienza dell'11.02.2019 questo Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co 6 cpc e rinviava la causa all'udienza del 25.09.2019.

La causa veniva istruita documentalmente.

Con provvedimento del 02.01.2020, questo Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2019, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza di precisione delle conclusioni.

Con atto depositato il 27.04.2021 si costituiva in giudizio la quale evidenziava di aver correttamente operato la dichiarazione imposta dal disposto di cui all'articolo 547 c.p.c e, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare, in virtù della documentazione versata in giudizio, e delle argomentazioni giuridiche proposte sostegno, la legittimità della condotta di Banca b) In ogni caso rigettare, per quanto di ragione, la domanda del Comune di Brindisi. c) Con vittoria di spese, competenze e funzioni del giudizio, rendendo ogni altra provvidenza di rito e di legge".

All'udienza del 15.12.2022, la causa veniva trattenuta per la decisione senza concessione di termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La natura delle ragioni spendibili in sede esecutiva a fronte di un titolo esecutivo di formazione giudiziale

Preliminarmente, si rileva che, per principio interpretativo consolidato, in sede di opposizione ad una esecuzione, promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'eventuale inesistenza giuridica, quale difetto degli estremi minimi per la riconduzione del

provvedimento al correlato tipo legale, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto essere fatte valere in sede di impugnazione del titolo.

Solo nel primo caso, invero, di rara verifica, come evidenziato, di recente, da autorevole dottrina, si ammette la esperibilità di un'autonoma *actio nullitatis* (similmente a quanto stabilito dall'art. 161 c.p.c., in materia di nullità delle sentenze e di abituale conversione dei motivi di nullità in ragioni di gravame, fatta eccezione per l'omessa sottoscrizione, in quanto idonea ad integrare un'ipotesi di inesistenza).

Il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo giudiziale, dovendosi limitare a verificare la regolarità "estrinseca", ossia, ad esempio, che lo stesso abbia natura condannatoria e sia dotato di efficacia esecutiva e che la abbia conservata rispetto alla sua emanazione.

Così nel processo esecutivo è, in generale, preclusa l'eccezione fondata su fatti di natura impeditiva, modificativa o estintiva anteriori cronologicamente, quanto alla loro venuta ad esistenza, alla definitività del decreto, potendo per contro essere dedotti nuovi fatti giuridici, non esistenti prima dello scadere del termine per la proposizione dell'opposizione e in grado di estinguere o modificare il rapporto in parola.

Si pensi, in particolare, all'eccezione di compensazione legale, i cui presupposti di liquidità, esigibilità e coesistenza siano venuti ad esistenza dopo la scadenza dei termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo oppure dopo il maturare delle preclusioni processuali nel giudizio di opposizione (v. ex multis, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, secondo cui "... *il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale*").

In tal senso, depongono non solo ragioni di carattere logico e di economia processuale, ma anche la necessità di conservare una cesura netta fra le vicende giuridiche inerenti al giudizio presupposto e l'esecuzione del provvedimento, conclusivo dello stesso. Ciò, in virtù di un principio di "competenza" intesa in senso lato, per cui della valida formazione del provvedimento portato a esecuzione è (o può essere) investito unicamente il Giudice cui è devoluto il gravame o l'impugnativa promossa avverso lo stesso.

Principio di "competenza" che, peraltro, si interseca anche con il diverso principio, pure ispirato ad esigenze di economia processuale, del deducibile (valevole) come dedotto.

Esigenze, tali ultime, meritevoli di tutela secondo la logica e i valori ispiratori dell'ordinamento giuridico multilivello quale deve considerarsi quello italiano in conseguenza dell'eterointegrazione da parte del livello di tutela comunitario, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla CEDU.

È indubbio che l'attuazione, in via coattiva, del *decisum* e la tempestività della tutela siano due corollari logici indefettibili di quel diritto all'effettività della tutela giurisdizionale che rinviene il proprio fondamento oltre che nell'art. 24 Cost., anche negli artt. 6 e 13 Cedu e 47 Cdfue.

Considerato l'attuale stadio dell'evoluzione interpretativa interna, trovando applicazione la regola del deducibile come dedotto, deve ritenersi che l'impossibilità di azionare vizi del titolo di formazione giudiziale valga non solo per quelli concretamente dedotti nel giudizio c.d. presupposto, ma anche per quelli che lo erano sulla base di un criterio di normalità statistica e diligenza (di fatto, rimasto inosservato).

Dunque, gli effetti del giudicato c.d. sostanziale coprono non soltanto la decisione relativa alla spettanza del bene della vita, azionato dall'attore in sede monitoria, ma anche quella (inespressa) concernente la esistenza e validità del rapporto dal quale origina lo specifico effetto giuridico dedotto.

Si tratta, peraltro, di un giudicato, rilevabile, dallo stesso Giudice dell'opposizione, anche *ex officio* in ogni stato e grado del giudizio, perché costituente un giudicato c.d. interno ovvero formatosi all'interno dello stesso giudizio.

Nel caso di specie, bisogna evidenziare che il titolo azionato da Ambiente Srl è ancora oggi rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 406/2016 del 12.04.2016, il quale è stato opposto dal Comune di Brindisi nel giudizio tuttora pendente ed iscritto al n. 2478/2016 RG del Tribunale di Brindisi.

Alla stregua delle suddette coordinate concettuali, quindi, deve ritenersi che al Comune, in sede di opposizione alla procedura esecutiva mobiliare, sia preclusa la facoltà di contestare, ai fini di ottenerne la rivisitazione, il titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa e conclusa l'azione esecutiva, mettendo in discussione l'*an* o anche solo il *quantum* del diritto fatto valere nei suoi confronti.

Ciò, per motivi che sono oggetto di valutazione del giudice della cognizione, spettando, soltanto al Giudice di quel procedimento, vagliare la fondatezza delle doglianze di qualsivoglia natura prospettate dalla parte debitrice.

In questi casi, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa. (fra le altre, Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011).

2.L'eccezione introdotta dalla Corte di Giustizia: le norme di ordine pubblico economico comunitario, imperative, non oggetto di delibazione in sede esecutiva

Tale principio e' destinato a rimanere sostanzialmente inalterato anche dopo l'intervento della Corte di Giustizia del 17 maggio 2022, secondo cui quest'ultimo ha, invece, il potere- dovere di esaminare d'ufficio il regolamento contrattuale, da cui germina il credito azionato in via monitoria.

E ciò al fine di verificare se lo stesso ricomprenda clausole abusive, la cui nullità è in grado di incidere sull'*an* o sul *quantum* della posta creditoria azionata, nonostante che essa sia oggetto del provvedimento monitorio avente ormai natura di cosa giudicata.

Peraltro, diversamente dal disposto dell'art. 1421 c.c., che, secondo l'orientamento esegetico più accreditato, delineerebbe una mera facoltà in capo al Giudice, investito della controversia, la giurisprudenza costante della C.g.e. appare, invece, orientata nel senso della doverosità dell'attivazione di un potere che e' preordinato a consentire l'emersione della regola comunitaria sovraordinata e a consentirne l'applicazione in spregio di quella nazionale.

Ciò anche al fine di assicurare l'effetto utile del diritto comunitario.

Dunque, il Giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo della clausola contrattuale che ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, [C-415/11](#), [EU:C:2013:164](#), punto [46](#) e giurisprudenza ivi citata; del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., [C-154/15](#), [C-307/15](#) e [C-308/15](#), [EU:C:2016:980](#), punto [58](#), e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, [C-421/14](#), [EU:C:2017:60](#), punto [43](#)).

D'altra parte, sotto il profilo dei rapporti fra ordinamento interno e comunitario, ancora ricostruiti in termini di separazione e di contestuale coordinamento, se da un lato, il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame giudiziale del carattere, asseritamente, abusivo di una clausola contrattuale, rimettendone la conformazione della struttura all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell'autonomia processuale di questi ultimi; dall'altro, le scelte processuali nazionali soggiacciono al duplice limite dell'osservanza del principio di non discriminazione e di effettività della tutela.

Le regole processuali non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e, inoltre, non devono rendere, in pratica, impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività), laddove tal ultima valutazione, da effettuarsi *case by case*, deve ricomprendere ogni profilo della fattispecie concreta e non arrestarsi alla considerazione del mero dato normativo (v., in particolare, sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, [C-407/18](#), [EU:C:2019:537](#), punti [45](#) e [46](#) nonché giurisprudenza ivi citata).

Orbene, come evidenziato dalla Corte, ritenere che un provvedimento giuridizionale possa essere vincolante e spiegare efficacia preclusiva rispetto al rilievo d'ufficio della nullità consumieristica, darebbe luogo ad un esito del tutto in contrasto con il principio di effettività.

Dunque, perché il giudicato possa essere opposto, da parte creditrice, e' necessario che le questioni consumeristiche siano state espressamente affrontate, semmai perfino con rilievo di ufficio da parte del giudice e, dunque, purchè della loro disamina si abbia contezza nel contesto dell'apparato motivazionale.

A tal riguardo, la Corte si esprime in termini di sintetica motivazione, specificando come tale obbligo motivazionale debba essere assolto; graduazione, logicamente, coerente con la natura sommaria del provvedimento. Dunque, deve ritenersi sufficiente un succinto riferimento all'inesistenza degli estremi della fattispecie invalidante.

In alternativa, ad una motivazione così "conformata", si richiede la menzione dell'avvertimento, rivolto al consumatore, della definitività dell'accertamento sulla validità del contratto, per l'ipotesi di mancata contestazione.

2.2 L'effettiva portata della pronuncia della Corte alla luce dei principi che regolano i rapporti fra ordinamento nazionale e comunitario: superamento del solo giudicato implicito latamente inteso e solo per le materie caratterizzate dall'interferenza di norme comunitarie direttamente applicabili e cogenti.

Le pronunce, rese dalla Corte di Giustizia il 17 maggio 2022, sono destinate a operare in materia consumieristica, ma costituiscono al contempo un modello operativo che il Giudice nazionale è chiamato a osservare in tutti gli ambiti di disciplina in cui si assiste alla concorrenza del livello nazionale di tutela (che detta la disciplina di dettaglio o attuativa) e di quello comunitario (che si estrinseca per lo mezzo di direttive generiche o di regolamenti anch'essi dettanti norme puntuali e immediatamente operative).

In tali termini devono ricostruirsi i termini dell'impatto della pronuncia che - come noto - ha valenza eterointegrativa della disciplina comunitaria oggetto dell'intervento monofilattico, beneficiando delle stesse caratteristiche della diretta applicabilità e della primazia proprio del diritto comunitario.

L'intervento della Corte è stato occasionato dalla disciplina in materia di clausole abusive, ma deve ritenersi che la cedevolezza del giudicato, almeno nella forma meno pregnante del c.d. "giudicato implicito" (su questioni semplicemente deducibili, anche se non dedotte), debba operare ogniqualevolta lo stesso si ponga in contrasto con una norma comunitaria (positiva o scaturente da una pronuncia della CGE), che, per le sue caratteristiche di sufficiente descrizione del precetto, si ponga in termini di diretta applicabilità.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla disciplina in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della direttiva 2000/35/CE ed, in particolare, all'art. **7 "Nullita"**, secondo cui "1. *Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono **nulle** quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*".

Norme che concorrono a delineare lo statuto normativo del c.d. terzo contratto, connotato soggettivamente dal fatto di intercorrere fra imprenditori dotati l'uno di minore forza contrattuale dell'altro, in considerazione dei diversi requisiti dimensionali, delle quote di mercato possedute e di altri fattori idonei a incidere sulla libertà di contrarre e di autodeterminarsi dell'impresa, in posizione recessiva.

D'altronde, come riconosciuto dalla pronuncia stessa della Cge, la stabilità e immodificabilità del giudicato rappresenta un valore primario della civiltà giuridica e anch'esso un principio generale dell'ordinamento comunitario, perchè volto a presidiare la certezza dei rapporti giuridici, così come l'affidamento riposto dai consociati nel fatto che la regola, contenuta in una sentenza non più impugnabile, costituisca la regola definitiva di una determinata fattispecie concreta¹.

Nondimeno, è altrettanto indubbio che il giudicato implicito sia di per sé una variante "anomala" del giudicato inteso in senso stretto, perchè teso a ricomprendere nell'operato di questo istituto processuale, anche profili motivazionali estranei al dispositivo.

¹ La Corte ha, infatti, in molteplici occasioni, avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2009, *Asturcom Telecomunicaciones*, [C-40/08](#), [EU:C:2009:615](#), punti [35](#) e [36](#), e del 26 gennaio 2017, *Banco Primus*, [C-421/14](#), [EU:C:2017:60](#), punto [46](#)).

Così appare evidente come il giudicato implicito, inteso come esteso a questioni neanche concretamente dedotte, ma deducibili in sede di giudizio di cognizione, costituisca una creatura giurisprudenziale del tutto avulsa dallo schema tradizionale del giudicato.

Costruzione rispondente a esigenze di economia processuale, come visto, dotate di rilievo costituzionale e sovranazionale, ma destinata a essere accantonata ogniqualvolta, a seguito di un giudizio di bilanciamento dei valori in gioco, la stessa sia idonea a pregiudicare la disamina giudiziale di un questione la cui regolamentazione sia posta da una norma comunitaria imperativa, appartenente all'ordine pubblico economico comunitario.

Invero, seppur nei ristretti limiti sudelineati, come evidenziato da autorevole dottrina, la portata delle pronunce della Cge ha impattato non solo sull'istituto del giudicato implicito, ma anche su principi processualciviltistici della cui tenuta logica fin'ora non si è dubitato, ovvero:

- a) la tradizionale ricostruzione del decreto ingiuntivo non opposto o confermato a seguito della proposta opposizione, quale fattispecie di giudicato formale e sostanziale. A tal riguardo, deve ritenersi recessiva la posizione di chi esprime in termini di definitività soltanto formale, perché il decreto non sarebbe mai equiparabile ad una sentenza, originando soltanto una preclusione processuale, sul piano esecutivo e quindi inidonea al giudicato, sotto il profilo sostanziale. Preclusione consistente nella impossibilità per l'ingiunto di contestare la debenza della somma e la sua entità, così come di rifiutare la consegna della cosa, conservando, a differenza della *parte*, cui fa riferimento l'art. 2909 c.c., la facoltà di contestare il rapporto invocato dal ricorrente sotto qualunque altro profilo compresa la sua validità o esistenza.

D'altronde, come sottolineato da Autorevole dottrina, è lo stesso legislatore che, all'art. 656 c.p.c., equipara *ex lege* il decreto definitivamente esecutivo alle sentenze, ammettendo lo strumento della revocazione al fine di ovviare ad un eventuale contrasto di giudicati.

Inoltre, poiché la definitività del monitorio non opposto scaturisce dall'inerzia processuale del debitore, atteggiandosi quale sanzione della stessa, tale sanzione deve inerire a tutte le questioni in fatto e in diritto che lo stesso avrebbe potuto e dovuto proporre alla stregua del suddetto criterio di ordinaria diligenza processuale.

- 2) la distinzione rigorosa tra momento della cognizione e sede processuale esecutiva - costituente, secondo taluni autori, principio di ordine pubblico processuale - con conseguente difetto, in relazione al giudice dell'esecuzione, di qualunque potere di sindacare il contenuto del titolo esecutivo, specie se di natura giudiziale, per fatti anteriori alla sua definitività. Fatti da far valere solo davanti al Giudice dell'opposizione.

Nondimeno, di tali principi si impone una rimodulazione in omaggio a quella tutela della libertà negoziale del consumatore che, nella logica dell'ordinamento comunitario, si pone quale strumento di tutela dell'assetto concorrenziale del mercato, quale unico modello idoneo ad assicurarne la competitività e l'efficienza.

Né, in tale prospettiva, possono costituire profili idonei a confutare la tenuta delle pronunce della Cge con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico alcuni corollari logici (e inevitabili) della costruzione comunitaria:

- 1) la degradazione del decreto ingiuntivo, in materia consumeristica, da provvedimento assistito dalle qualità di giudicato formale e sostanziale, a semplice titolo stragiudiziale, suscettibile di essere posto in discussione in relazione ad ogni profilo non oggetto di espressa trattazione;
- 2) l'appesantimento degli oneri di istruzione sommaria del Giudice del monitorio, tenuto a verificare d'ufficio la esistenza di clausole vessatorie per evitare l'eventuale successivo travolgimento del provvedimento assunto;
- 3) la maggiore gravosità degli oneri allegatori di parte creditrice, anche solo in termini negativi, che dovrebbe evidenziare l'inesistenza di clausole vessatorie.

2.3. Un possibile e auspicabile punto di equilibrio fra esigenze di effettività della tutela consumeristica e difesa dei principi processualcivilistici

Si ritiene che tale soluzione possa essere idonea ad assicurare, nella logica di un ragionevole contemperamento di valori contrapposti, da un lato, le esigenze di effettività della tutela consumeristica, dall'altro, una ragionevole difesa dei principi processualcivilistici.

Peraltro, e' evidente come il problema dell'effettività della tutela, quale principio di rilievo costituzionale e sovranazionale, si ponga anche rispetto al creditore che abbia conseguito un decreto ingiuntivo, non opposto e che risulti inopintamente cedevole.

Ciò anche in considerazione del contesto interpretativo in cui si inseriscono le sentenze del 17 maggio 2022 e che risulta connotato dalla tendenza, comprensibile, da parte degli interpreti italiani di relativizzare i precedenti della Cge, sterilizzandone la portata eversiva.

Come evidenziato da autorevole dottrina, infatti:

1. la sentenza della CGUE nella causa Lucchini del 2008, *“la più categorica, fonda il travolgimento del giudicato nazionale sulla intollerabilità della violazione delle competenze interne degli organi dell'Unione”*, essendo la sentenza *“inutiliter data da organo privo di qualunque potestà giurisdizionale sulla questione”*, straripando *“i suoi poteri istituzionali”*. *Un'ipotesi che sarebbe assimilabile, “a fini meramente descrittivi”, ad “una cassazione per eccesso di giurisdizione come quella ammessa dall'art. 111, comma ottavo, della nostra Costituzione per le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti”*;
2. nel caso Pizzarotti (sentenza del 10 luglio 2014, causa C-213/2013), la Cge, chiamata a pronunciarsi sull'eventuale disapplicabilità della norma processuale, in materia di formazione del giudicato, se ritenuta in contrasto con la regola comunitaria, ha invocato il diverso istituto del giudicato a formazione progressiva, suscettibile di *“essere rimeditato o comunque adeguato.....proprio in sede di attuazione”*.

3. Il caso di specie

Per quanto sopra sostenuto, deve dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di opposizione riguardanti la nullità della cessione del credito e del titolo esecutivo azionato, l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione nonché l'inesistenza ed erronea quantificazione del credito ceduto nel contratto di cessione.

Va inoltre dichiarato infondato il motivo relativo all'asserita violazione dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973. Infatti, come chiarito nel provvedimento collegiale emesso in sede di reclamo, iscritto al n. 203-2/2018 RgEsM, e al quale questo Giudicante aderisce, all'accettazione della cessione da

parte del Comune di Brindisi, consegue l'impossibilità per l'ente pubblico di effettuare una nuova verifica di inesistenza di pendenze fiscali, a carico del cedente, al momento del pagamento in favore del nuovo titolare del rapporto.

In tal modo, il cessionario neutralizza il rischio che il Comune possa sollevare, al momento del pagamento, eccezioni relative alla situazione del cedente.

Invero, "il meccanismo introdotto dagli artt. 48 bis D.P.R. 602/1973, attuato con D.M. 18.01.2008, n.40 ed integrato con le circolari MEF 22/2008 e 29/2009, appare improntato all'esigenza di consentire alle amministrazioni di prestare un'accettazione informata alla cessione dei crediti vantati dai terzi nei confronti dell'amministrazione medesima, e non consente ripensamenti successivi all'accettazione: ciò peraltro in armonia con la disciplina comune della cessione (che non potrebbe essere derogata da circolari contenenti chiarimenti in assenza di specifica delega di legge)". Con riferimento, invece, all'eccezione relativa all'impignorabilità si evidenzia che secondo i principi validi per la pignorabilità delle disponibilità degli enti locali ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159 *"il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico"* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008; i principi esposti risultano di recente confermati, in linea generale, anche se in diversa fattispecie, anche da Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19103/2020).

In altri termini, *"in base al meccanismo di semplificazione analitica delle fattispecie, nella materia in esame gli oneri assertivi ed asseverativi incumbenti sulle parti devono ritenersi così distribuiti, ai sensi dell'art. 2697 c.c.: a) all'ente debitore spetta l'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi necessari ai fini dell'insorgenza del vincolo di impignorabilità, vale a dire la regolare adozione e comunicazione delle delibere di destinazione delle somme necessarie per le finalità indicate dalla legge e dalle conseguenti disposizioni regolamentari (a meno che il punto risulti incontestato tra le parti ovvero tali fatti costitutivi risultino comunque dalla documentazione regolarmente acquisita al processo); b) va invece specificamente allegata e, se necessario, in caso di contestazioni, dimostrata dal creditore la eventuale successiva caducazione del vincolo di impignorabilità in conseguenza di pagamenti eseguiti dall'ente in violazione delle condizioni imposte dalla legge stessa, configurandosi questa come un fatto estintivo del vincolo di impignorabilità; peraltro, poiché la fattispecie estintiva del vincolo di impignorabilità si determina, di per sé, in conseguenza della mera effettuazione di pagamenti per crediti derivanti da titoli di spesa diversi da quelli per i quali è stato imposto il vincolo, a meno che non sussista una fattispecie impeditiva dell'effetto estintivo, cioè a meno che tali pagamenti non vengano effettuati nel rispetto dell'ordine cronologico di pervenimento all'ente delle relative fatture (o, laddove non sia prescritta fattura, dei relativi impegni di spesa), al creditore sarà sufficiente allegare in modo puntuale e specifico (e provare, in caso di precise contestazioni sul punto, anche eventualmente sulla base di elementi presuntivi o indiretti) un solo qualunque pagamento eseguito dall'ente per un titolo diverso da quelli oggetto di vincolo, dopo la relativa delibera; c) in tale ultimo caso, sarà onere dell'ente debitore allegare e dimostrare, a sostegno della dedotta fattispecie*

impeditiva dell'effetto estintivo del vincolo, che il suddetto pagamento per titolo non vincolato sia avvenuto nel rispetto del dovuto ordine cronologico.” (Cfr. Cassazione civile n.1450/2023)

A tal riguardo, ritiene questo Giudice che l'eccezione sia infondata in quanto, come rilevato anche dal Collegio nel provvedimento sopra richiamato, risulta allegata e documentata l'emissione di una serie di mandati di pagamento per impegni spesa ben differenti da quelli previsti dall'art. 159 Dlgs 267/2000 (pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali; pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti in corso ed espletamento dei servizi locali indispensabili).

Pertanto, deve ritenersi venuto meno il vincolo di impignorabilità.

Invero, risulta provato anche l'inosservanza, da parte dell'opposto, dell'ordine cronologico di ricezione delle fatture da parte del Comune, il quale, nel primo semestre 2018, ha effettuato il pagamento di fatture, ad esso pervenute, anni prima, successivamente al pagamento di fatture pervenute nel semestre in questione.

Tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria nonché della portata delle difese delle parti (MPS ha semplicemente depositato una comparsa di costituzione e risposta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni), in applicazione del principio di soccombenza, si deve concludere con la condanna dell'opponente alla refusione, in favore delle opposte, delle spese del presente giudizio, modulate come nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi decidendo nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc proposto dal Comune di Brindisi così dispone:

- 1. rigetta l'opposizione;**
- 2. condanna l'opponente Comune di Brindisi al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore di Ambiente Srl, nell'importo di euro 5000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute;**
- 3. condanna l'opponente Comune di Brindisi al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore di spa, nell'importo di euro di euro 1.500 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute.**

Brindisi

IL GIUDICE
dott. Antonio I NATALI